FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI DI PARMA (tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12)

On.le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Parma

Marca da bollo
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____Prov. _____il _____
iscritto/a all'ultimo anno del corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso **l'Università degli Studi di Parma.**
Residente in _____via _____n. _____
(eventualmente) con domicilio professionale in Parma, via _____ presso lo studio legale_____
codice fiscale _____ cellulare _____
e-mail _____

d i c h i a r a

ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R.:

- di essere cittadino _____ (in caso di cittadinanza extra-ue, allegare il permesso di soggiorno);
- di svolgere la pratica forense anticipata presso l'avv. _____con studio in _____via _____n. _____;
- di avere come tutor accademico _____;
- di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art. 17 lett. g L. P. 31.12.2012 n. 247);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che a proprio carico non è stata pronunciata alcuna sentenza di interdizione o di inabilitazione;
- che non risultano procedure di cui alla Legge Fallimentare R. D. 16/3/1942 n. 267;
- Annotazioni e casi particolari _____;

c h i e d e

l'iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti avvocati di Parma ex art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/12 come regolato dalla *Convenzione* tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università degli Studi di Parma e l'Ordine degli avvocati di Parma, sottoscritta il 14 giugno 2017.

Ai sensi dell'art. 7 L. 247/12 si impegna:

- a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati;
- al versamento del contributo di € 90 di iscrizione.

Prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti decorsi 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 e qualora non esibisca il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento.

Si allegano i seguenti documenti:

- attestazione rilasciata dall'Università degli Studi di Parma di essere in possesso dei requisiti previsti dalla *Convenzione* tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma e l'Ordine degli avvocati di Parma, sottoscritta il 14 giugno 2017;
- progetto formativo ai sensi della predetta *Convenzione;*
- dichiarazione rilasciata dall'avvocato iscritto all'Ordine di Parma attestante il consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio;
- fotocopia del documento d'identità o del permesso di soggiorno, valido e in carta libera;
- fotocopia del codice fiscale in carta libera.

Tassa di iscrizione € 90,00 (di cui € 40 per la frequenza della Scuola Forense)
Diritti di segreteria € 4,30
(da pagare tramite circuito PagoPA con avviso di pagamento che rilascia la segreteria).

Allega informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

Con osservanza.

Parma, lì _____ Firma _____

Indicare SPECIFICAZIONI: (vedere art. 1 del Regolamento della pratica forense)
-
-
-
-
-

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ _____
(cognome) (nome)

nato a _____ ( ) il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ ( ) via _____ n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle responsabilità che assume e delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso

DICHIARA

☐ di essere nato a _____

☐ di essere residente in _____

☐ di avere domicilio professionale in _____

☐ di essere cittadino italiano (oppure) _____

☐ di godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

☐ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art. 17 lett. g L. P. 31.12.2012 n. 247);

☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

☐ che a proprio carico non è stata pronunciata alcuna sentenza di interdizione o di inabilitazione;

☐ che non risultano procedure di cui alla Legge Fallimentare R. D. 16/3/1942 n. 267.

Annotazioni e casi particolari _____

_____ IL DICHIARANTE
(luogo, data)

_____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DELL'AVVOCATO PER IL TIROCINIO ANTICIPATO
(ex art. 41 c. 6 lett. d l. 247/12)

On.le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Parma

Il sottoscritto avv._____, iscritto all'Albo degli avvocati di Parma da oltre 5 anni e precisamente dal _____, con studio in _____ via _____ n. _____ presa visione della *Convenzione* tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università degli Studi di Parma e l'Ordine degli avvocati di Parma, sottoscritta il 14 giugno 2017

DICHIARA

la propria disponibilità ad accogliere lo studente _____ iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG-01 presso l'Università degli Studi di Parma, per lo svolgimento del periodo di sei mesi di tirocinio forense anticipato, presso il proprio Studio legale dal _____ al _____.

Parma, _____

avv. _____
(firma leggibile)

Indicare SPECIFICAZIONI: (vedere art. 2 del Regolamento della pratica forense)

-

-

ARTICOLO 1

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita domanda scritta nella quale sia espressamente specificato se :

- svolge attività lavorativa;
- svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali;
- frequenta corsi post-universitari;
- effettua servizio militare o civile;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

ARTICOLO 2

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni cinque.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012).

ARTICOLO 3

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di mesi diciotto decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012).

La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.Dl. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

Ordine degli Avvocati di Parma

Piazzale Corte d'Appello, 1 - Parma - Codice Fiscale 80012050342

Tel. 0521.282259 - Fax. 0521.286996

Email: segreteria@ordineavvocatiparma.it - Pec ord.parma@cert.legalmail.it

Oggetto: **INFORMATIVA ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 679/2016**

Gentile Avvocato, Gent.ma Avvocatessa

Gentile Dottore, Gent.ma Dottoressa

in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento), avente ad oggetto la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, si riporta la seguente informativa.

1. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**
   L'Ordine degli Avvocati di Parma, c/o Palazzo di Giustizia, Piazzale Corte d'Appello, 1 - Parma, Tel. 0521.282259 - Fax. 0521.286996, Pec ord.parma@cert.legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", con la presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I dati personali in possesso dell'Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti mediante la varia modulistica da questo predisposta, ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

2. **RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO** (art. 27 del Regolamento)
   Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all'interno di questa organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.

3. **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI** (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
   Il Titolare del trattamento, in quanto Ente Pubblico ha designato il Responsabile Protezione dei Dati Personali (di seguito D.P.O) nella figura dell'Avv. Paolo Mega del Foro di Reggio Emilia, in virtù di nomina avvenuta a seguito della Delibera del COA. I dati di contatto del DPO sono: dpo.ordine.fondazione@ordineavvocatiparma.it

4. **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**
   Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di iscritto all'Ordine degli Avvocati di Parma, è effettuato per lo svolgimento delle finalità istituzionali e di interesse pubblico perseguite dall'Ordine così come regolamentate dalla legge Professionale e dalla normativa vigente. Tale trattamento è indispensabile in particolare per: la gestione dell'albo degli iscritti, comprese eventuali variazioni; gestione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari; gestione di istanze di valutazione di congruità degli onorari professionali; gestione tentativo di conciliazione; conservazione delle liste dei difensori d'ufficio presso tutti gli uffici giudiziari; formazione (attestazioni, crediti, CV, partecipazioni); partecipazione a scuola forense; gestione delle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato; formazione e gestione di albi ed elenchi (ad esempio per procedure fallimentari e concorsuali, per amministratori giudiziari, per amministratori di sostegno, mediatori, arbitri, OCC, detentori di specializzazioni); adempimento delle prescritte finalità di natura fiscale oltre che agli eventuali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio; gestione anche per mezzo della Fondazione delle iniziative di formazione e/o

aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative e gestione dei crediti formativi, ivi comprese altresì le registrazioni di eventi formativi via web; gestione di eventuali pratiche di recupero crediti vantati da Ordine nei confronti degli iscritti; attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione; controlli su incompatibilità; gestione libretti di pratica professionale.

I dati trattati potranno riguardare:

a) notizie anagrafiche e recapiti (per esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio anche temporaneo, domicilio professionale, numeri di telefono e recapiti di posta elettronica utilizzabili per lo svolgimento delle attività, cittadinanza);
b) dati e informazioni contenute nel curriculum e comunque attinenti livelli di istruzione, formazione e di professionalità acquisiti anche inerenti a riconoscimento di specializzazioni;
c) dati reddituali;
d) dati giudiziari;
e) dati sanitari (gravidanza, stati di malattia ecc.);
f) registrazioni di orari di accesso e uscita rispetto a eventi formativi;
g) Registrazioni di eventi formativi;
h) immagini acquisite nei circuiti di videosorveglianza installati nei locali di ingresso al pubblico dell'Ordine Avvocati;
i) dati di accesso al Tribunale e ai locali dell'Ordine mediante badge;
j) crediti formativi acquisiti ed esenzioni o autorizzazioni;
k) informazioni attinenti pratiche gestite dagli iscritti, ivi comprese negoziazioni assistite, corrispondenza tra gli iscritti e loro clienti e/o terzi, fatti riportati in istanze/comunicazioni degli iscritti/terzi;
l) informazioni contenute nei libretti di pratica professionale;
m) immagini personali (fototessera per tesserino di riconoscimento e tesserino formazione).

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta gestione del rapporto tra iscritti e Ordine professionale e il conferimento dei dati è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati.

n) previo suo consenso specifico il Titolare del trattamento, potrà utilizzare sue immagini e/o registrazioni audio/video tratte da eventi formativi, culturali, ricreativi per finalità comunque legate ad attività istituzionali dell'Ordine, anche promozionali (a mezzo di siti web e pagine social di sua proprietà, eventi, stampa di brochure similari.) Il tutto fermo restando il divieto assoluto di utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni audio video in contesti che pregiudichino la sua dignità personale ed il decoro professionale e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra indicate.

L'eventuale suo rifiuto ad autorizzare il trattamento di cui alla finalità precedente non comporta alcuna problematica alla corretta gestione del rapporto.

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente le specifica, a seguito, le basi giuridiche su cui si fondano:

a) Per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) a m) della presente informativa, il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l'Ordine (art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) e per l'esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento). In via residuale, e solo per trattamenti non riconducibili all'esercizio dei compiti pubblici dell'Ordine, quali esigenze di sicurezza informatica, tutela dei sistemi e del patrimonio, prevenzione di abusi o frodi, gestione di eventuali contenziosi, tutela dei diritti del Titolare o di terzi e comunicazioni informative non obbligatorie connesse alla vita dell'Ordine, il trattamento potrà fondarsi sul legittimo interesse del Titolare o di terzi ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, previa valutazione di necessità, proporzionalità e bilanciamento con i diritti e le libertà degli interessati.

b) Per le finalità di cui al Punto 4., lettera n) della presente informativa il trattamento dei suoi dati personali è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento).

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al trattamento stesso così come previsto dagli artt. 24, 25 e 32 del Regolamento europeo n. 679/2016. Tutti i dati sono trattati sia con l'ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee.

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI

I suoi dati per le finalità precedentemente indicate potranno essere comunicati: al Consiglio Nazionale Forense quale autonomo Titolare del trattamento, alla Cassa di Previdenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina, all'UIF ai fini antiriciclaggio, alle Autorità Giudiziarie in genere, Tribunale di Parma, Procura della Repubblica, Procuratore Generale Bologna, UNEP Parma (servizio prenotazione on line) a Ordini o Collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, all'amministrazione finanziaria dello Stato, agli Enti Pubblici e Ministeri eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, sempre nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali.

In particolare tali dati verranno comunicati:

- al personale dell'Ordine, ivi compresi i Consiglieri, ai consulenti o collaboratori interni ed esterni (opportunamente incaricati e formati a norma dell'art. 29 del Regolamento UE),
- alla Fondazione dell'Avvocatura Parmense – vi compreso il personale della stessa -in qualità di responsabile del trattamento conseguente l'affidamento della gestione dell'Organismo di Mediazione, della Formazione, dell'OCC e per le pubblicazioni su Cronache dal Foro Parmense.
- ai Responsabili del trattamento appositamente nominati (terzi addetti alla contabilità - amministratori di sistema e/o soggetti terzi che gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi utilizzati dall'organizzazione per la propria operatività) e loro incaricati.
- al CDD, al DPO, al revisore dei conti.
- al consulente incaricato per il recupero crediti.

I dati anagrafici degli iscritti, nonché le date di iscrizione all'Albo, i dati dell'assicurazione obbligatoria e le specializzazioni sono soggetti a diffusione attraverso il sito internet istituzione dell'Ordine e attraverso le periodiche pubblicazioni cartacee dell'Albo.

8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)

Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un'Organizzazione internazionale (paese esterno all'Unione).

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Per le finalità di trattamento indicate al Punto 4. lettera d) inerenti il controllo dei requisiti di iscrizione all'Albo con particolare riferimento all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti si precisa quanto segue. La copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti è conservata per il tempo strettamente necessario alla conclusione del controllo e alla gestione di eventuali contestazioni. In caso di esito regolare la copia verrà cancellata entro 6 mesi dalla chiusura del controllo. Resta conservata la sola evidenza dell'avvenuto controllo per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici. In caso di esito irregolare e avvio di

un procedimento conseguente, la documentazione è conservata nel relativo fascicolo per tutta la durata del procedimento e per il tempo necessario alla gestione di eventuali contenziosi e agli obblighi di archiviazione.

Per le finalità di trattamento indicate al Punto 4. lettera e) inerenti la conservazione dei dati particolari / sanitari prodotti ai fini dell'esenzione si precisa quanto segue. La documentazione sanitaria e le attestazioni prodotte a supporto dell'istanza sono conservate per 4 anni dalla definizione del procedimento. Restano conservati, per i tempi previsti dalle regole di archiviazione dell'Ente, i soli atti e dati amministrativi essenziali (istanza, provvedimento, registrazioni dell'esonero/crediti) necessari a documentare l'esito e la gestione della posizione dell'interessato.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)

Lei ha diritto in ogni momento di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'Ordine degli Avvocati di Parma, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo PEC ord.parma@cert.legalmail.it

Alcuni diritti possono subire limitazioni quando il trattamento e necessario per obbligo legale, compito pubblico, archiviazione o gestione di procedimenti.

11. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento)

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al Punto 4., lettera n) della presente informativa e il consenso al trasferimento dei dati in paesi terzi, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca in oggetto.

12. AUTORITÀ DI CONTROLLO

Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente "**Garante Privacy Italiano**" con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it, nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell'ambito di protezione dei dati personali siano stati violati o siano a rischio.

13. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 4. della presente informativa, il conferimento dei dati personali da parte dell'Iscritto ha natura "obbligatoria", discendendo da disposizioni di legge che definiscono obblighi legali al quale è soggetto l'Ordine (art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) nonché per l'esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare.

14. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)

I suoi dati non saranno inseriti all'interno di alcun processo decisionale automatizzato.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): _____

DICHIARA

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed autorizza l'Ordine degli Avvocati di Parma al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le

finalità di cui al Punto 4., lettere da a) ad m) della presente informativa ivi compresi quelli sensibili e giudiziari.

Consenso ulteriore non indispensabile alla gestione del rapporto

Presta il suo libero consenso all'eventuale utilizzo di sue immagini e/o registrazioni audio/video per finalità legate ad attività istituzionali dell'Ordine, anche promozionali di cui al Punto 4., lettera n) della presente informativa,

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra esposte.

Parma, Data _____/_____/_____

Firma dell'interessato

_____

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4.

Periodo e durata

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5.

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Art. 6.

Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7.

Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di

UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO 2023 DI ECCELLENZA 2027

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

CONVENZIONE

Tra

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, con sede in Parma, Via Università 12, rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Francesco Basini.

e

L'Ordine degli Avvocati di Pama, con sede in Parma, Piazzale Corte d'Appello 1, rappresentato dal Presidente, avv. Francesco Mattioli

Premesso e dato atto che:

-la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), all'art. 40 e, in particolare all'art. 41, comma 6, lettera d), prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio professionale durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016 n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare l'art. 5, del medesimo decreto, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari;

- è necessario predisporre una cornice regolamentare idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori Convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge medesima;

- la Convenzione quadro stipulata fra il Consiglio Nazionale Forese e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della Legge n. 247/2012 e dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016 n. 70, regolamenta l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01) e definisce le modalità di svolgimento di tale tirocinio in modo da garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;

- in attuazione della suddetta Convenzione quadro, i Consigli dell'Ordine Territoriali, possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, apposite Convenzioni con le locali Università, nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

- tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma era stata stipulata, in data 6.12.2022 una Convenzione quinquennale e rinnovabile, per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, da parte degli studenti del corso di laurea in giurisprudenza dell'Università di Parma iscritti all'ultimo anno.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata si sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d) della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e a favorire la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. Le parti potranno prevedere ulteriori forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

Art. 2

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio professionale in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento della Laurea lo Studente, iscritto all'Università di Parma, Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01), in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico – disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto penale (IUS/17); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Parma, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata al Consiglio dell'Ordine, e deve essere corredata da:

a) autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti

- di cui all'art. 2 della presente Convenzione;

- di cui all'art.17, comma 1, lett. a) d), e), f), g) e h) della l. 31 dicembre 2012 n. 247 e precisamente:

- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della L. 247/2012;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del Codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

b) dall' indicazione del nominativo del Professionista, presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del Tutor accademico, scelto tra i Docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi formativi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio; dal tutor accademico e dallo studente.

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 4

Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

2. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal tutor accademico indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Art. 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Le modalità di svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere tali da garantire la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti dal progetto formativo.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio professionale anticipato ai sensi della presente Convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il praticante deve altresì conseguire nell'arco del semestre almeno n. 3 crediti formativi in materia deontologica, frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine.

3. Il *Tutor* accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello Studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo Studente.

4. Il Professionista, presso cui si svolge il tirocinio, garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. Durante il semestre di tirocinio professionale anticipato, in considerazione della riduzione delle ore di frequenza dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui lo stesso tirocinante deve assistere è ridotto da venti a dodici.

6. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello Studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

7. Nel caso in cui si sia in presenza di progetti formativi di cui all'art. 1, comma 2, d'intesa tra l'Ordine, il Professionista e il *Tutor* accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo Studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di Laurea in Giurisprudenza.

8. Nei casi in cui non consegue il diploma di Laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante Studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal Registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito la Laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al Registro dei praticanti.

9 bis. Nel caso in cui il praticante si laurei prima del completamento del semestre (ma comunque dopo aver svolto un periodo pari ad almeno 4 mesi di pratica anticipata di cui alla presente convenzione), il periodo di pratica forense anticipata si conclude con l'Università. Il praticante avrà la possibilità di proseguire la pratica forense entro il termine di 60 giorni dal conseguimento della laurea, provvedendo altresì – entro il medesimo termine – alla conferma dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

9 ter. In caso di tempestiva iscrizione ex artt. 9 e 9 bis, il secondo semestre di pratica forense decorre dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante Studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

11. Nel periodo di tirocinio, il praticante Studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere amministrativo e disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante Studente universitario è tenuto al versamento della quota di iscrizione al Registro dei praticanti anche per il periodo di eventuale sospensione di cui al precedente comma 8 e comunque sino alla sua cancellazione.

Art. 6

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo Studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal Professionista e dal Tutor accademico, che il tirocinante deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, e previo colloquio presso il Consiglio dell'Ordine sul percorso pratico – formativo seguito, rilascia allo Studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante, l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio ed il *Tutor* accademico devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7

Durata e rinnovo

La presente Convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Art. 8

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, della Convenzione quadro stipulata il 23 gennaio 2023 dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Letto, confermato, sottoscritto

Parma, 25 marzo 2024

Ordine degli Avvocati di Parma

Il Presidente

Avv. Francesco Mattioli

Università degli Studi di Parma

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Studi politici e internazionali

Prof. Giovanni Francesco Basini

UNIVERSITÀ DI PARMA

Firmato digitalmente da
Giovanni Francesco Basini
Data: 25.03.2024 09:29:54
CET